

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentile cliente,

a seguito dell'introduzione del nuovo tracciato telematico per la fatturazione elettronica è fatto ora obbligo per il contribuente in fase di emissione fattura l'utilizzo di specifici codici per identificare la tipologia di fattura.

Con specifico riferimento alle prestazioni di servizi all'interno del presente documento tratteremo le particolarità inerenti alle modalità di emissione della fattura immediata e differita.

FATTURE IMMEDIATE (TD01)

La regola generale di fatturazione è che per ogni operazione debba essere emessa una fattura. Tale fattura, andava fino a qualche anno fa emessa nel momento di effettuazione dell'operazione (in alcuni casi doveva accompagnare la merce ed era definita "fattura immediata accompagnatoria"), ed oggi va di fatto trasmessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.

In particolare, con una alchimia interpretativa, tale fattura va **inviata a SDI entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione, e va indicato nel campo dedicato alla data del documento, quello di emissione dell'operazione.**

Esempio

Consegna della merce il 3 dicembre. Creazione del documento entro il 15 dicembre, invio a SDI entro tale data ed indicazione nel campo "data" del 3 dicembre.

Esempio

Consegna della merce il 25 settembre. Creazione del documento ed invio a SDI entro 7 ottobre ed indicazione nel campo "data" del 25 settembre.

Con le nuove specifiche tecniche, il codice **TD01 verrà utilizzato solo per le fatture immediate**, posto che per le fatture differite dovranno essere utilizzati due nuovi codici di nuova istituzione.

FATTURA DIFFERITA DA DDT (TD24)

Una delle deroghe all'obbligo di emettere una fattura per ogni operazione, entro 12 giorni dal momento di effettuazione della stessa, è la possibilità concessa di emettere **una unica fattura riepilogativa di tutte le cessioni di beni effettuate nel corso dello stesso mese, nei confronti dello stesso cessionario**, qualora all'atto di ogni consegna o spedizione sia emesso un documento di trasporto o documento equipollente.

La normativa, prevede che possa essere emessa **fattura differita entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, tale operazione DEVE confluire nella liquidazione IVA del mese di effettuazione delle operazioni.**

Tale normativa, ha incontrato difficoltà applicative con l'avvento della fattura elettronica, in quanto in origine non era chiaro quando inviare il file XML a SDI e quale data indicare nel file. Il dubbio fu risolto in particolare con la risposta ad Interpello 389/2019, con la quale fu consentito di indicare:

- come data dell'operazione quella dell'ultima operazione effettuata, o convenzionalmente quella finale del mese di effettuazione delle operazioni, ed inviare il file entro il 15 del mese successivo;
- come data quella di produzione del documento, ed inviare contestualmente la fattura a SDI, purché tale operazione avvenga entro il 15 del mese successivo.

Esempio

Per operazioni fatte in settembre, la fattura, che confluirà sempre nella liquidazione IVA del mese di settembre, potrà essere emessa ad esempio il 30 settembre ed inviata

a SDI entro il 12 ottobre, oppure essere emessa in uno dei giorni dal primo ottobre al 15 ottobre ed essere inviata contestualmente a SDI.

FATTURA DIFFERITA NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

La normativa consente di utilizzare la fattura differita anche per le prestazioni di servizi, qualora nel momento di effettuazione delle operazioni, sia emesso un documento equipollente al DDT, cioè riportante, in particolare, gli estremi dei soggetti coinvolti (prestatore e committente) e la data di effettuazione dell'operazione.

Attenzione

Considerato che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, tutte le fatture che riepilogano più servizi prestati e nel frattempo non pagati, non sono da considerare differite ma immediate.

Esempio

Un trasportatore effettua in giugno 5 distinti trasporti verso il proprio cliente, il quale li pagherà 30 giorni dopo il ricevimento della fattura. La fattura emessa dal trasportatore sarà una fattura immediata.

Pertanto, nell'esempio sopra riportato, se il trasportatore emette fattura a luglio, l'esigibilità dell'IVA sarà nello stesso mese.

Quesito Agenzia Entrate

Una società di autotrasporti di merci conto terzi documenta con una fattura unica tutte le prestazioni eseguite in ogni mese nei confronti del medesimo cliente. La procedura è la seguente:

- *"la società riceve l'incarico tramite posta elettronica o mediante ordini immessi sul portale elettronico;*
- *le prestazioni vengono svolte in base a contratti-quadro, che disciplinano i reciproci rapporti ed il tariffario;*

- ogni singola prestazione è accompagnata da un documento di trasporto o da una lettera di vettura, contenente: numero e data, dati del committente, dati identificativi del vettore, luogo e data di carico/scarico, targa della motrice e/o del rimorchio stradale utilizzati, peso e tipologia del prodotto trasportato;
- tutte le prestazioni eseguite nell'arco di ogni mese nei confronti di uno stesso committente vengono riepilogate in una **lista descrittiva**, nella quale sono riportate le predette informazioni di dettaglio; detta lista è predisposta dallo stesso committente e trasmessa all'istante mediante posta elettronica nei primi giorni del mese successivo;
- l'istante, riscontrata la correttezza delle informazioni incluse nella predetta lista, **emette un'unica fattura elettronica**, che riporta nel campo descrittivo la dicitura "Vostro ordine n° ... - Riepilogo trasporti relativi al mese di ... come da vostra lista", che però non viene allegata al file xml, ma conservata in formato cartaceo dal committente e dal prestatore;
- ove l'istante, successivamente alla fatturazione, riscontri di dover incassare ulteriori somme per servizi accessori alle predette prestazioni (quali, ad esempio, gli indennizzi per carichi/scarichi multipli, per soste prolungate in sede di carico scarico, per sosta notturna, ovvero eventuali riaddebiti di spese connesse al trasporto combinato), previa comunicazione al committente e sua accettazione, include le prestazioni accessorie nella prima successiva lista mensile."

L'istante, alla luce di quanto sopra esposto, si è posto i seguenti quesiti:

1. è corretto il procedimento di emissione della fattura (**emissione fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo all'esecuzione dei trasporti**)?
2. è corretta la dicitura riportata in fattura con il rinvio alla lista descrittiva? La mancata allegazione della lista descrittiva comporta delle sanzioni?

Risposta Agenzia delle Entrate (Risposta n. 8/2020)

Con le Risposte n. 389 e 528 del 2019 è stato precisato che "per fattura riepilogativa differita si intende la documentazione cumulativa di prestazioni di servizi rese nel

mese nei confronti del medesimo cliente per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta".

Per "differita" si intende infatti la fatturazione **posta in essere in un momento successivo** a quello in cui la operazione si considera effettuata ai fini IVA (articolo 6

DPR 633/1972), ossia al momento della consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili e **al momento del pagamento per le prestazioni di servizi.**

Se antecedentemente al verificarsi dei predetti eventi (pagamento fattura) venisse emessa fattura, l'operazione si considererebbe effettuata alla data di emissione della fattura.

Tenuto conto che per le prestazioni di servizi, l'Iva diventa esigibile nel momento in cui viene pagato il corrispettivo, si ritiene che, nel caso in esame, non sia esatto parlare di fattura differita riepilogativa (il pagamento del corrispettivo avviene successivamente all'emissione della fattura"; "*si è, invece, in presenza di una 'fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile) coincide con l'emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file' (cfr. la risposta ad interpello n. 389 del 24 settembre 2019). **La fattura va, quindi, trasmessa allo Sdi entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, momento che coincide con la data riportata sulla stessa fattura**" (cfr. la risposta ad interpello n. 528 pubblicata il 16 dicembre 2019).*

Per quanto riguarda, invece, la seconda domanda, l'amministrazione finanziaria ha stabilito che è corretto indicare nel testo della fattura il rinvio alla lista riepilogativa e che è a discrezione dell'istante decidere se allegare o meno al file xml generato la lista, salvo l'obbligo di garantire la conservazione cartacea o elettronica della stessa. L'istante non ha quindi commesso alcuna violazione.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo, come sempre, a Sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO